

A norma dell'articolo 101, comma 5, del Tuir le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Al riguardo, l'articolo in parola sottolinea come il debitore si considera assoggettato a procedure concorsuali dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo.

Ne consegue che, sebbene dal punto di vista civilistico la società, (sussistendone i presupposti) abbia correttamente evidenziato la perdita/sopravvenienza, questa non è deducibile fiscalmente almeno fino alla data in cui non sussistono gli «elementi certi e precisi», richiamati dal Testo unico.

[498]

IL COMODATO NON OSTACOLA LO «SCONTO» DEI COSTI

■ Il titolare di un'impresa individuale in contabilità semplificata effettua il passaggio di proprietà di un furgone aziendale alla moglie, mediante fattura di vendita e voltura sul libretto di circolazione nel mese di dicembre 2006. A gennaio, lo stesso automezzo viene ceduto dalla moglie all'impresa individuale del marito mediante comodato d'uso gratuito.

È una procedura fiscalmente accettabile? È ancora possibile la detraibilità di assicurazioni, bollo e carburante?

M.G. - SONDRIO

A i sensi dell'articolo 1803 del Codice civile, il comodato è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna, a titolo gratuito, una cosa mobile o immobile a un altro soggetto (comodatario), perché questi se ne serva per un determinato uso e per un tempo limitato con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Pertanto, l'elemento della «gratuità», tipico del contratto di comodato, non costituisce impedimento alla deducibilità dei costi relativi al bene che verranno sostenuti dall'impresa che lo riceve a questo titolo.

Al riguardo, infatti, con riferimento agli automezzi, si osserva che l'articolo 164, comma 1, del Dpr 917/1986, consente, con le limitazioni previste, la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto «utilizzati» nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

La dizione automezzi «utilizzati», pertanto, non implica, ai fini della deducibilità dei costi di gestione e di manutenzione, che l'automezzo deve necessariamente essere di proprietà dell'impresa.

Ne consegue che, ai fini della deducibilità fiscale, è ne-

cessario che il contratto di comodato sia registrato presso l'agenzia delle Entrate e che l'automezzo sia strumentale allo svolgimento dell'attività dell'impresa.

A cura di **Riccardo Giorgetti**

Redditi dei terreni e fabbricati

[499]

IL NUDO PROPRIETARIO DICHIARA I FITTI PERCEPITI

■ Può il coniuge che ha la nuda proprietà di un immobile, mentre il marito detiene l'usufrutto, stipulare un contratto d'affitto e dichiararne poi i redditi nel proprio modello Unico? Oppure spetta a chi possiede l'usufrutto?

Rubio Benassai - EMPOLI

Nel caso prospettato riteniamo che, in linea di principio, non vi siano preclusioni per il nudo proprietario a stipulare un contratto di locazione, specialmente se l'usufruttuario acconsente di concedere in locazione l'immobile. Il nudo proprietario, quindi, pur non essendo il soggetto passivo a dichiarare il reddito fondiario (rendita catastale), dovrà denunciare nel modello Unico o nel modello 730 (tra i «redditi diversi») i canoni percepiti.

[500]

NELLE MORE DELL'APPELLO CONTA LA RENDITA ISCRITTA

■ Ho vinto la causa in primo grado contro il riclassamento di un mio immobile da parte dell'agenzia del Territorio e sono in attesa della sentenza di appello, peraltro richiesto dalla controparte. Quale rendita devo utilizzare ai fini del pagamento di Ici, Irpef e tributi locali? È corretto che nei loro database risulti ancora la rendita da loro attribuita (e bocciata in primo grado)?

G.N. - BERGAMO

Nel caso di specie, riteniamo più pertinente che il contribuente determini le imposte dovute con riferimento alla rendita catastale risultante in catasto, dato che la rendita quantificata dal giudice tributario provinciale non può considerarsi definitiva in quanto la relativa sentenza è stata appellata. Si ricorda, tuttavia, che il contribuente avrà diritto alla restituzione delle somme versate in eccedenza, qualora i giudici di appello dovessero confermare la sentenza di appello e questa passi in giudicato.

A cura di **Antonio Piccolo**